

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
24					
	Documento di identificazione				
25					
	Documento di identificazione				
26					
	Documento di identificazione				
27					
	Documento di identificazione				

(*) Questa colonna sarà riempita dagli Uffici del Comune competente

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica) _____

certifico che le n _____ (in lettere) _____) firme - apposte in mia presenza dai

sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno - sono autentiche.

li _____

Timbro e firma (per esteso) _____

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare la modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(questo spazio sarà riempito dagli uffici del Comune competente)

COMUNE DI _____
servizio elettorale

Il sindaco certifica che i cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ogni sottoscrizione.

li _____

IL SINDACO

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e dell'art. 48, in relazione all'art. 7, della legge 25 maggio 1970 n. 352

Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 174 del 26 luglio 2013

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile da parte del segretario comunale (se vi sono più segretari, quello generale) o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (di Tribunale o preferibilmente di Corte d'Appello) Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

VIDIMAZIONE
(OBBLIGATORIA PRIMA DI INIZIARE LA RACCOLTA FIRME)

SPRESINA li **17 SET. 2013**

FIRMA E TIMBRO CON QUALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

I sottoscritti cittadini ed elettori italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare in materia di:

“Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo”

RELAZIONE

Il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali ormai insopportabili, compresa la rovina di tante persone, fino al suicidio. La crisi economica non frena questo fenomeno, anzi ne è moltiplicatrice poiché si tenta la fortuna per disperazione anche in tante famiglie povere, che si impoveriscono sempre di più. E' emerso anche il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Ecco solo alcuni degli impressionanti numeri che lo riguardano: quasi 100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, 8 miliardi di tasse, 12% della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machines, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l'anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti.

Governi di diverso colore, per reperire ulteriori gettiti fiscali, hanno prodotto una valanga di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche online, creando la figura dello STATO-BISCAZZIERE. Numerose associazioni, tanti Sindaci con il loro Manifesto, e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati per il contrasto al gioco d'azzardo. Le proposte di legge presentate in Parlamento nelle ultime legislature hanno dato per scontata l'introduzione di nuovi giochi legalizzati. ITALIA DEI VALORI, invece, essendo immorale che lo Stato prenda denaro sacrificando le persone, con proprie iniziative parlamentari e con propri esponenti, anche nella Commissione antimafia, ha sempre contrastato la logica perversa dello STATO-CROUPIER. Perciò, con la presente proposta di legge, chiama i cittadini a sostenere una soluzione radicale del problema: IL DIVIETO ASSOLUTO E TOTALE DEI GIOCHI CON PUNTATA DI DENARO, DA CONSIDERARE GIOCHI D'AZZARDO (uniche eccezioni: il lotto, escluso il lotto istantaneo, le lotterie nelle loro varie forme, e le scommesse sugli eventi sportivi), qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d'azzardo per contrastare la potenza economica delle lobbies di pressione, presenti anche nella politica.

Il minor gettito fiscale è compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni). Perciò si omette una norma finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Giochi d'azzardo vietati)

1. Sono giochi d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie.
2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e internet.
3. L'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che hanno legalizzato giochi in contrasto con il comma 1, ad eccezione dei giochi organizzati dallo Stato con riferimento al lotto, escluso il lotto istantaneo, alle lotterie nelle loro varie forme e alle scommesse sugli eventi sportivi.
4. Sono revocate le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate.

Art. 2

(Regime sanzionatorio)

1. Nel codice penale dopo l'articolo 643 è inserito il seguente:

Art. 643-bis

(Esercizio di giochi d'azzardo)

Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o tiene un gioco d'azzardo vietato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, nonché i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma seguono:

- 1) la sospensione per tre mesi della capacità di conseguire l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue;
- 2) la confisca del denaro esposto nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, degli arnesi, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo;
- 3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo on-line organizzati all'estero.

Art. 3

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli da 718 a 722 del codice penale.

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che il promotore della sottoscrizione è ITALIA DEI VALORI, con sede in Roma, Via Santa Maria in Via, 12, che è anche titolare dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie della proposta di legge di iniziativa popolare di cui al quesito sopra descritto, secondo le modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1					
	Documento di identificazione				
2					
	Documento di identificazione				
3					
	Documento di identificazione				
4					
	Documento di identificazione				
5					
	Documento di identificazione				
6					
	Documento di identificazione				
7					
	Documento di identificazione				
8					
	Documento di identificazione				
9					
	Documento di identificazione				
10					
	Documento di identificazione				
11					
	Documento di identificazione				

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
12					
	Documento di identificazione				
13					
	Documento di identificazione				
14					
	Documento di identificazione				
15					
	Documento di identificazione				
16					
	Documento di identificazione				
17					
	Documento di identificazione				
18					
	Documento di identificazione				
19					
	Documento di identificazione				
20					
	Documento di identificazione				
21					
	Documento di identificazione				
22					
	Documento di identificazione				
23					
	Documento di identificazione				